



# Democrazia e Collegialità a Scuola: come tornare a prendere la parola e creare spazi di intervento?

**CORSO di aggiornamento**

**Lunedì 27 novembre 2023**

**CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica - Padova**



Gli Organi Collegiali sono stati **istituiti con il DPR n. 416 nel 1974** a livello scolastico, distrettuale, provinciale, nazionale e hanno rappresentato il cambiamento di rotta della scuola verso una nuova riorganizzazione fondata su un **modello partecipativo e democratico**, aperto ai genitori e, nella secondaria di II grado, anche agli studenti.

Gli Organi Collegiali interni a ogni singola istituzione scolastica sono regolamentati dal **D.L.vo 297/1994, Titolo I, Parte I**, noto come Testo Unico in materia di istruzione, così come integrato e modificato da successivi provvedimenti normativi.



Gli **organi collegiali**, come indicato dall'Art. 3 T.U. 297/1994, sono **previsti per ogni ordine di scuole**, la loro funzione è diversa a secondo del tipo di istituzione scolastica e hanno come fine quello di garantirne l'autonomia nel quadro di norme che definiscono competenze e composizione.

A norma degli art. 5 e successivi del T.U. gli organi collegiali sono:

- Il Consiglio di intersezione nelle scuole dell'infanzia;
- Il Consiglio di Interclasse nelle scuole primarie;
- Il Consiglio di Classe negli Istituti di istruzione secondaria;
- il Collegio dei docenti**;
- Il Consiglio di circolo e d'Istituto e la Giunta esecutiva;
- Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
- Le assemblee studentesche e dei genitori.



# Il Collegio dei docenti: il ruolo e le funzioni

Il Collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto, **ha competenza esclusiva sugli aspetti formativi e sull'organizzazione didattica**, nel rispetto della libertà didattica e culturale di ogni singolo docente.

**Il Collegio è il luogo in cui i docenti possono affermare la propria professionalità** e assumersi la responsabilità di scelte che potranno essere determinanti per la qualità dell'insegnamento e della didattica nel proprio istituto e per la realizzazione del percorso dei propri studenti.



In particolare, nel rispetto dei vincoli definiti a livello nazionale, **cura la programmazione dell'azione educativa e didattica** secondo i bisogni formativi degli alunni in riferimento al contesto, alla fascia scolare, all'indirizzo di studi.

Il Collegio dei docenti **elabora il Piano dell'offerta formativa**, diventato, da annuale, triennale con la legge 107/2015, in base all'atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione definito dal dirigente scolastico.

**Elegge i docenti** che fanno parte del **comitato per la valutazione del servizio** del personale docente



Il Collegio dei docenti, inoltre, **formula proposte** al dirigente per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto.

**Delibera**, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi, **valuta periodicamente** l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, **proponendo, quando necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica.**



**Provvede** all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici.

**Elegge** i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto.

**Adotta o promuove** nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione

**Nomina** i responsabili delle funzioni strumentali e di altre figure che operano sul versante educativo e didattico. E' prerogativa del dirigente scolastico, invece, la nomina dei suoi collaboratori per specifici compiti di gestione e di organizzazione.



**Promuove iniziative di formazione in servizio dei docenti** del circolo o dell'istituto, **adotta** tutte le iniziative e mette in campo tutte le azioni necessarie, anche con il supporto di professionisti esterni, per garantire una concreta inclusione degli alunni con handicap, con disturbi, specifici dell'apprendimento, stranieri, con disagio sociale e culturale.

**Esamina**, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe

Nelle scuole con alunni in età d'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati **adotta** le iniziative previste sulla scolarità dei cittadini stranieri (artt. 115 e 116 del Testo Unico)





## L'ordine del giorno degli organi collegiali

È uno degli aspetti più importanti che riguarda la regolarità dello svolgimento della seduta dell'organo collegiale.

Se la scuola non si è dotata di un proprio regolamento, che comunque non deve essere peggiorativo rispetto alla norma principale di riferimento, è **la circolare 105 del 1975 che continua a svolgere un ruolo di faro in tale contesto** nel suo articolo 1: "La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - **di massima non inferiore ai 5 giorni** - rispetto alla data delle riunioni".



# Regolamento

Il Collegio dei Docenti può decidere di dotarsi di un Regolamento. **Il Regolamento è approvato dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta di un Collegio appositamente convocato.** Il Regolamento, una volta approvato, entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi. **Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal collegio in cui vengono discusse.**



La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. **La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.**

**La funzione dell'ordine del giorno, perchè sia valido, è quella di informazione sugli oggetti da discutere e ciò deve essere fatto in modo preciso anche se sintetico** evitando l'uso di terminologia ambigua, impropria o di formule evasivamente generiche, così che non vi possa ragionevolmente essere dubbio sugli argomenti da trattare. Questo è quanto ad esempio venne sostenuto dal T.A.R. Lombardia, 21/10/1981 n. 1058

**Si può chiedere il differimento della riunione collegiale se l'ordine del giorno non è chiaro**



# Un terzo dei docenti può chiedere un Collegio

Il **D.lgs. 297/94 all'art.7 comma 4** dispone che il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità **oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta**; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Questo significa che se almeno **un terzo dei docenti** che compongono un Collegio, **decidesse di richiedere una riunione collegiale o anche l'inserimento di un punto all'ordine del giorno** per discutere ad esempio di questioni di carattere didattico, **ha pienamente legittimità a presentare tale istanza e a vedersela approvata dal Dirigente scolastico.**



# Validità della seduta e delle delibere

Affinché una seduta del CD sia valida deve essere presente la metà dei suoi componenti più uno (quorum costitutivo o strutturale); affinché una delibera sia validamente assunta è necessaria la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (quorum deliberativo) e, in caso di parità, prevale il voto del presidente (il voto del presidente prevale, non vale doppio, come comunemente si usa dire!). L'astensione non deve essere computata tra i voti validamente espressi, così come i voti nulli.

Un docente può dichiarare la sua non partecipazione alla votazione e allontanarsi dall'aula. La non partecipazione dovrà essere verbalizzata. In questi casi non viene meno il "quorum strutturale" originariamente garantito, ma si calcolerà un componente in meno per la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.



**Non è possibile deliberare su argomenti non previsti nell'Ordine del Giorno, a meno che il collegio all'unanimità decida in tal senso**, in quanto *"è legittima la deliberazione di un organo collegiale in ordine ad una materia non specificatamente indicata all'ordine del giorno, allorché risulti per certo che tutti i componenti del collegio erano preparati per discutere l'argomento e lo hanno discusso, deliberando all'unanimità"* (Consiglio di Stato, decisione 14/07/1970 n.679).

**Non è possibile deliberare argomenti discussi all'interno della voce "Varie ed eventuali"**, essendo tale voce generica al punto tale di non aver consentito ai componenti del collegio una preparazione alla discussione ed una qualche formazione di volontà di voto .



Il presidente mette al voto le varie proposte. **Se su un argomento esistono più di due proposte**, esse vengono messe tutte al voto, se nessuna delle proposte ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si effettuerà una nuova votazione sulle due proposte maggiormente votate in precedenza.

**Quanto dura la validità di una delibera? Se nel testo della delibera non è specificata la durata della sua validità, la delibera è valida fino a quando il collegio provvede a emanarne un'altra, che la sostituisca, la cancelli o la modifichi.** Sarebbe comunque opportuno che all'interno del testo della delibera fosse specificata anche la durata. In tal modo sarà sgomberato il campo alle incertezze determinate da interpretazioni soggettive .

**Contro le delibere del CD, in quanto atti collegiali e quindi definitivi, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni .**



## Libertà di insegnamento. "Opzione metodologica di minoranza"

Esiste una norma, nella Scuola, poco applicata, ma che garantisce dei principi fondamentali per l'affermazione della libertà d'insegnamento. Nel rispetto della nostra Costituzione, uno su tutti, l'articolo 33, dell' articolo 13 della Carta Europea dei Diritti, dell'articolo 7 comma 2 del DLgs 165/2001, dell'articolo 1 e 395 del dlgs.297 del 1994, esistono **le opzioni metodologiche di "minoranza"**.

**Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento** intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. **L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.**





L'articolo 1 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275 afferma che ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.

Il Comma 14 articolo 1 della legge 107 2015 che modifica l'articolo 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275 afferma che : "il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. **Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari**".



Da ciò discende che quando viene fatta valere **detta opzione**, questa non potrà che **essere inserita obbligatoriamente nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale, detto PTOF, senza che si possa esercitare un voto positivo o negativo**, purché si tratti di opzioni conformi non contrarie alla Legge.



# Riforma organi collegiali, più poteri al dirigente scolastico?

Governo Conte 1; febbraio 2019, disegno di legge S1349: *Delega al governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica e musicale e coreutica e di ricerca*

Articolo 1, comma 1, lettera h

«fermo restando il principio di autonomia scolastica, **revisionare la disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola**, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e **ridefinendone la relazione rispetto al ruolo, alle competenze e alle responsabilità dei dirigenti scolastici come attualmente disciplinati**»



LEGGE  
DI INIZIATIVA  
POPOLARE PER  
UNA BUONA  
SCUOLA PER LA  
REPUBBLICA



Febbraio 2006

Luglio 2014

Marzo 2018



# Democrazia e Collegialità a Scuola

Sta a noi difenderle ed attuarle

Grazie per l'attenzione

